

Da affiggere all'Albo Sindacale della Scuola ai sensi dell'art.25 della Legge 300/70

MANCATO PAGAMENTO TFR PERSONALE DOCENTE - ATA

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

Il TFR venne introdotto con la Legge n. 297 del 1982 ed andò a sostituire quella che fino a quel momento veniva chiamata "indennità di anzianità".

L'importo è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.

Il TFR spetta sia ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.

Il diritto al TFR si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo.

Per controllo ed idoneo atto interruttivo della prescrizione mandare mail (reggioemilia@uilscuola.it) con oggetto: "Controllo TFR Ultimi 5 anni"

oppure contattando i seguenti recapiti telefonici:
Luigi 3703713085
Ivan 3204054288